

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ESAME PER LA
VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ ALL'IDENTIFICAZIONE DELLE SPECIE FUNGINE
(Art. 2 D.P.R. 376/95 Det. ARIS n. 558/2011)

ART. 1 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento definisce gli aspetti organizzativi e funzionali della Commissione di esame per la valutazione dell'idoneità all'identificazione delle specie fungine (di seguito denominata Commissione) di cui all'art. 2 del DPR n. 376/95 e disciplinato dalla Regione Sardegna con Determinazione del Direttore del Servizio di Prevenzione Assessorato Regionale Igiene e Sanità n. 558/2011.
2. Il Regolamento si applica agli esercenti che intendono commercializzare e/o somministrare funghi spontanei, freschi e secchi sfusi, come previsto dal DPR 376/1995 e che intendono sostenere gli esami al fine di ottenere l'idoneità ex art. 2 DPR 376/95 al riconoscimento delle specie fungine.

ART. 2 – NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è nominata con atto deliberativo del Direttore Generale su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione
2. La Commissione è così composta:
Presidente: Il Direttore del Sian (o suo delegato);
Componenti:
 - Il Responsabile dell'Ispettorato Micologico (o suo delegato);
 - Due Micologi dell'Ispettorato Micologico titolari
 - Due Micologi dell'Ispettorato Micologico supplenti;Un funzionario/collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.

ART. 3 – NORME GENERALI

1. Gli esami si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino altresì economicità e celerità di espletamento.
2. La Commissione si riunisce preventivamente per la definizione degli argomenti oggetto della prova d'esame.
3. La sede di svolgimento delle prove d'esame è stabilita di volta in volta dalla Commissione in funzione della prevalente provenienza dei candidati.

ART. 4 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La convocazione della Commissione viene effettuata dal Segretario a mezzo posta elettronica con un anticipo di 10 giorni rispetto alla sessione d'esame.
2. Ciascun componente si impegna a comunicare tempestivamente al Segretario eventuali impedimenti a partecipare alla seduta.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente incarica un componente della Commissione a svolgerne le funzioni.

4. La Commissione esaminatrice si considera validamente costituita in presenza dei seguenti componenti: Presidente (o suo delegato), Responsabile dell'Ispettorato Micologico (o suo delegato), n° 2 Ispettori Micologi e il segretario.

ART. 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME

1. Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità dovranno presentare apposita domanda indirizzata al Direttore del Servizio Igiene Alimenti e della Nutrizione - Ispettorato Micologico - ASL n. 3 Nuoro, utilizzando l'apposito modulo a disposizione sul sito istituzionale della Asl n. 3 di Nuoro e contrassegnare una delle due opzioni sotto indicate:
 - **Lista A:** comprende le specie più comunemente commercializzate in Sardegna:
 - a. *Pleurotus eryngii* e varietà;
 - b. *Leccinum* spp (*Leccinum corsicum*);
 - c. *Boletus edulis* e relativo gruppo;
 - **Lista B:** tutte le specie commercializzabili (allegato 1 D.P.R. 376/95).
2. Le domande di ammissione all'esame potranno essere presentate nel corso di tutto l'anno solare al fine di consentire la partecipazione degli aspiranti alla prima sessione utile.
3. Il termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato fino a 10 giorni prima dalla data della seduta d'esame al fine di consentire l'istruttoria delle medesime.
4. Il candidato impossibilitato a partecipare alla sessione di esame per la quale è stato convocato potrà chiedere la riconvocazione alla successiva sessione senza presentare nuova domanda se comunica la propria assenza almeno 2 giorni prima dello svolgimento dell'esame stesso. In caso di urgenza la comunicazione potrà essere effettuata telefonicamente, purché venga formalizzata con successiva comunicazione scritta entro cinque giorni da quella della comunicazione verbale.
5. Le date di ogni singola prova d'esame, le indicazioni circa le modalità e le sedi di svolgimento sono pubblicate sul sito istituzionale della Asl n. 3 di Nuoro e comunicate mediante posta elettronica direttamente agli interessati.
6. La quota di iscrizione all'esame è fissata da apposito tariffario Regionale

ART. 6 - SEGRETERIA DI COMMISSIONE

1. La Segreteria della Commissione provvede all'espletamento delle procedure necessarie allo svolgimento delle prove di esame.

In particolare:

- a) provvede alla convocazione della Commissione, alla convocazione dei candidati e alla predisposizione di tutti gli atti relativi alla procedura di esame;
- b) redige l'elenco dei candidati ammessi alla sessione d'esame;
- c) predispose il verbale d'esame che sarà approvato dalla Commissione.

ART. 7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

1. L'attività della Commissione si svolgerà prevalentemente in orario di servizio. Qualora per esigenze degli esercenti e/o di servizio dei componenti la Commissione le sessioni d'esame si svolgano fuori dal normale orario di servizio, detta attività, previa autorizzazione della Direzione aziendale, potrà essere effettuata in regime di straordinario o di prestazioni aggiuntive.

ART. 8 - PROVE D'ESAME

1. Per essere ammessi a sostenere l'esame, i candidati dovranno essere muniti di un documento d'identità in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai partecipanti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione al fine di chiarire ad alta voce a tutti i presenti elementi di dubbio.
3. La prova d'esame verrà consegnata ai partecipanti su carta intestata aziendale siglata dal Segretario e dal Presidente della Commissione.
4. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle suddette disposizioni.

ART. 9 - PROGRAMMA D'ESAME

1. La prova di esame consiste in:
 - a) Una prova scritta basata su 15 quesiti a risposta multipla.**
I quesiti verteranno sulle materie oggetto di esame, in particolare:
 - a1. principali caratteri morfologici di riconoscimento;
 - a2. norme di corretta conservazione ed accorgimenti per il consumo;
 - a3. confronti tra specie commestibili e tossiche;
 - a4. sistema di autocontrollo;
 - a5. normativa sulla commercializzazione.
 - b) una prova pratica di riconoscimento riguardante:**
 - b1. specie commercializzabili;
 - b2. confronto con specie simili non commercializzabili o tossiche;
 - b3. specie mortali.
2. Il segretario della Commissione provvede all'identificazione dei candidati presenti che successivamente accedono alla sala d'esame e saranno invitati a sedersi ad una distanza tale da non poter comunicare fra loro
3. Il Presidente, o il componente da questi delegato, provvede ad istruire i candidati sulle modalità di svolgimento della prova.
4. A ciascun aspirante verrà consegnata copia della scheda contenente i 15 quiz, sul cui frontespizio il candidato dovrà indicare le proprie generalità.
5. La prova ha una durata pari a trenta minuti a decorrere dalla consegna delle schede a tutti i candidati presenti. Il Presidente dichiarerà l'inizio della prova indicando l'ora finale della stessa.
6. Gli elaborati verranno ritirati alla scadenza del tempo assegnato e verranno corretti nell'immediato.
7. La Commissione procederà alla predisposizione dell'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'indicazione per ciascuno di essi dell'idoneità o della non idoneità. Accederanno alla prova pratica di riconoscimento solo coloro che avranno superato la prova scritta
8. Nel caso di oggettiva difficoltà a reperire specie fungine, per la prova pratica potranno essere utilizzate immagini anche in formato elettronico.

ART. 10 – ESITI DELL'ESAME

1. Al termine della seduta di esame la Commissione forma l'elenco definitivo dei candidati che hanno sostenuto le prove con l'indicazione dell'idoneità o della inidoneità di ciascuno di essi.
2. Il candidato verrà considerato idoneo se risponderà ad almeno 10 domande su 15 nella prova scritta e supererà senza errori la prova pratica di riconoscimento.
3. A conclusione di ciascuna prova d'esame verrà predisposto apposito verbale approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione.

ART. 11 - ACCESSO AGLI ATTI

1. E' consentito l'accesso agli atti e a tutti i documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza e di accesso ai documenti amministrativi.

ART. 12 – NORMA FINALE

Il presente Regolamento, una volta approvato con atto deliberativo del Direttore Generale, produrrà i suoi effetti giuridici dalla data di esecutività dell'atto deliberativo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia.